



# COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

(PROVINCIA DI POTENZA)

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 15 del 12/09/2013

**SETTORE FINANZIARIO**

**Ufficio TRIBUTI**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES".**

Allegati:

Allegato001

Firma del Proponente  
LO FIEGO CARMELO CAMILLO

---

L'ASSESSORE RELATORE

---

L'UFFICIO INTERESSATO

---

Visto per l'iscrizione all'ordine del giorno

---

IL SINDACO

---

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
  1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  2. la disciplina delle riduzioni tariffarie ed esenzioni;
  3. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
- comma 23. Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate

è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Tenuto conto delle norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013 e con la Risoluzione n° 9/DF del 9 settembre 2013, dai quali risulta in sintesi:

- 1) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- 2) POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA: ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO;
- 4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO: la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201, del 2011;
- 5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA': non trova applicazione il comma 13/bis del citato articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011;
- 6) NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI: i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
- 7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI;
- 8) IN VIA ECCEZIONALE E' DATA LA POSSIBILITA' AI COMUNI DI POSTICIPARE AL 2014 IL PAGAMENTO DI UNA O PIU' RATE TARES DELL'ANNO 2013: fermo

restando l'obbligo del versamento della maggiorazione di cui al precedente comma 4 nell'anno 2013, il Comune può posticipare in via eccezionale al 2014 il pagamento di una o più rate della Tares 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 31 maggio 2013, esecutiva nelle forme di legge e pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune nell'apposita sezione "*Albo Pretorio on-line*" in data 05/06/2013, per effetto della quale, ai sensi della normativa in precedenza richiamata, si è provveduto a determinare, in forma transitoria a valere per il solo anno 2013, le seguenti tre rate di scadenza per il versamento dell'acconto TARES per l'anno 2013, oltre la rata di saldo da versare entro il 31/12/2013 in applicazione delle nuove tariffe TARES 2013 di prossima approvazione e comprensiva del Tributo ambiente da riversare all'Ente Provincia e della maggiorazione dello 0,30 per mq. da versare direttamente allo Stato:

1. prima rata di acconto TARES pari al 30% della somma dovuta a titolo di TARSU per l'anno 2012 con scadenza 15/07/2013;
2. seconda rata di acconto TARES pari al 30% della somma dovuta a titolo di TARSU per l'anno 2012 con scadenza 15/09/2013;
3. terza rata di acconto TARES pari al 30% della somma dovuta a titolo di TARSU per l'anno 2012 con scadenza 15/11/2013;

Dato atto che con la richiamata deliberazione di Consiglio n° 11/2013 si è, inoltre, provveduto ad autorizzare l'ufficio tributi alla bollettazione della TARES 2013 applicando, per le tre rate d'acconto, le tariffe della TARSU 2012 approvate con deliberazione di G.C. n° 67 del 21/06/2012;

La rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201, del 2011;

Sottolineato che l'art. 5 del D.L. n° 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D.L. n° 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall'Ente Locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell'art. 8 dello stesso D.L. n° 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013;

Considerato che questa Amministrazione, tenuto conto del pesante carico tributario posto in capo ai cittadini per effetto di disposizioni di legge imposte dal Governo centrale, soprattutto per alcune categorie di contribuenti (utenze commerciali soprattutto), intende alleviare il più possibile tale situazione che potrebbe avere anche ripercussioni in ambito sociale, posticipando al 2014 il pagamento di 2 rate del saldo Tares 2013 ai sensi della normativa in precedenza richiamata, in particolare ai sensi della Risoluzione del Ministero Finanze n° 9/DF del 9 settembre 2013 che è stata emanata successivamente alla data di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11/2013 ed alla data di presentazione della precedente analoga proposta di deliberazione n° 10 del 19/08/2013 che si intende sostituita dalla presente;

Nello specifico, il regolamento approvato in allegato, prevederà che, eccezionalmente per la Tares del 2013, due rate per il versamento del saldo, attualmente fissato al mese di dicembre del corrente anno per effetto della richiamata deliberazione di C.C. n° 11/2013, saranno posticipate rispettivamente al 30 marzo ed al 30 giugno 2014 fermo restando il pagamento allo Stato della quota maggiorazione per il tributo sui servizi indivisibili entro l'anno 2013 e la possibilità del pagamento in un'unica soluzione con data coincidente alla scadenza della prima rata;

Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno quelle stabilite in via ordinaria nello stesso regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, approvato in allegato;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/08/2013 per effetto della quale si è provveduto alla nomina del Funzionario responsabile del nuovo tributo in questione;

Dato atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi si provvederà:

- all'approvazione del piano finanziario;
- alla determinazione delle tariffe;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., del D. L. n.35/2013 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 8, comma 1, del D.L. n° 102/2013 per effetto del quale il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione del 2013 e documenti allegati è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 24/04/2007 con la quale, ai sensi del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è stato approvato il vigente Regolamento comunale sulle entrate tributarie;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" composta da n° 38 articoli;
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
4. Di dare atto che la presente deliberazione, per le motivazioni in essa contenute, modifica la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 31 maggio 2013 specificatamente nella parte relativa alle modalità di versamento della TARES per l'annualità 2013;
5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Demandare al competente ufficio tributi l'adozione dei provvedimenti consequenziali attuativi delle disposizioni stabilite con il presente atto e con il regolamento approvato in allegato;
7. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale in oggetto presentata in data 12/09/2013 dall'ASSESSORE LO FIEGO Carmelo Camillo

Visto l'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c. 1, lettera b), legge 213/2012

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Responsabile dell'Ufficio  
**LO FIEGO CARMELO CAMILLO**

Francavilla in Sinni, lì 12/09/2013

---

### **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale in oggetto presentata in data 12/09/2013 dall'ASSESSORE LO FIEGO Carmelo Camillo

Visto l'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c. 1, lettera b), legge 213/2012

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**LO FIEGO CARMELO CAMILLO**

Francavilla in Sinni, lì 12/09/2013